

Allegato parte integrante
Contratto di compravendita

Contratto di compravendita

tra

la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (la Provincia)**, Ente Pubblico territoriale, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, in persona della dott.ssa Paola Piasente, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito ed in conformità con quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, nonché autorizzato alla stipulazione del presente Contratto con deliberazione della Giunta Provinciale Reg. n. _____ del _____ che si allega al presente Contratto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante;

e

la **Comunità delle Regole di Spinale e Manez**, con sede legale in Via Roma, 19 - 38070 RAGOLI (TN), **codice fiscale 00324520220**, in persona del Sig. _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di _____, munito dei necessari poteri in forza di _____, che si allega al presente Contratto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante;

AVENTE AD OGGETTO

- la compravendita di n. 11 (UNDICI) azioni del valore nominale di € 1,00, pari allo 0,01% del capitale sociale di Trentino Riscossioni S.p.A., con sede in Trento, via Romagnosi, 9, codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro delle imprese di Trento n. 02002380224, capitale sociale € 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) interamente versato;

premesse

- che la Provincia è titolare di numero ____ (_____) azioni di Trentino Riscossioni S.p.A., del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro _____ (_____ virgola zero zero) pari al ____% del capitale sociale;
- che la Provincia con deliberazione di Giunta n. 2293 del 19 ottobre 2007, come successivamente modificata dalla deliberazione 2560 del 23 novembre 2007, ha approvato lo schema di "governance" di Trentino Riscossioni S.p.A. che disciplina l'ingresso nella società degli enti pubblici operanti in provincia, da realizzarsi a mezzo della cessione di azioni da parte della Provincia;

- che detta “Convenzione” sancisce all’articolo 3 l’impegno delle parti a consentire l’adesione alla società di tutti gli enti pubblici che lo richiedano;
- che il precedente articolo 2, comma 3, prevede che la partecipazione al capitale della società da parte degli enti pubblici diversi da comuni e Comunità di Valle avvenga attraverso il trasferimento ad essi di quote di proprietà della Provincia;
- che l’articolo 6, comma 6, dello Statuto di Trentino Riscossioni S.p.A. esclude il diritto di prelazione a favore dei soci e la clausola di preventivo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, previsti ai precedenti commi 3 e 4, per i trasferimenti di azioni effettuati da o verso la Provincia;
- che la partecipazione al capitale della Società è strumentale all’avvalimento della stessa per i servizi inerenti l’attività di riscossione da questa offerti;
- che con deliberazione della Giunta provinciale _____ del _____ 2016 è stata decisa la cessione alla Comunità di n. 11 azioni della Società ad un prezzo proporzionale al patrimonio netto desumibile dall’ultimo bilancio approvato della Società;
- che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez con deliberazione _____ ha approvato l’adesione alla società, mediante l’acquisto dal socio Provincia di Trento di n. 11 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna, pari allo 0,01% del capitale sociale, ad un prezzo proporzionale al patrimonio netto desumibile dall’ultimo bilancio approvato della Società;
- che ad oggi tale prezzo corrisponde ad euro 27,00;
- che la “Convenzione sulla governance” è stata sottoscritta dalla Comunità in data _____;
- che è quindi oggi possibile procedere alla stipula dell’atto di cessione di numero 11 (undici) azioni della Società Trentino Riscossioni S.p.A. tra la Provincia e la Comunità;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Provincia cede e vende alla Comunità, che acquista, numero 11 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A. del valore nominale di € 1,00 ciascuna, pari allo 0,01% del capitale sociale.

ARTICOLO 2 – CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE

Il prezzo della presente cessione, convenuto in Euro 27,00 (ventisette virgola zero zero), è già stato corrisposto da parte della Comunità con versamento nelle casse della Provincia prima della sottoscrizione del presente contratto.

ARTICOLO 3 – GARANZIE DEL VENDITORE

La parte alienante dichiara e garantisce che le azioni con il presente atto trasferite sono di propria piena ed esclusiva proprietà, trasferibili nei limiti di legge e di statuto e libere, conformemente a quanto precisato nel successivo articolo 4, da diritti di prelazione, pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta che ne possano diminuire la titolarità, la disponibilità ed il valore.

ARTICOLO 4 – DIRITTO DI PRELAZIONE E CLAUSOLA DI PREVENTIVO GRADIMENTO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, dello Statuto di Trentino Riscossioni S.p.A., alla presente cessione non si applicano il diritto di prelazione a favore dei soci e la clausola di preventivo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, previsti ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 6.

ARTICOLO 5 – RIACQUISTO DELLE AZIONI

La Provincia procederà al riacquisto nei confronti della Comunità, che venderà, delle azioni cedute con il presente contratto, qualora la Comunità non intenda più avvalersi dei servizi offerti da Trentino Riscossioni S.p.A.. Tale intento, in assenza di specifica comunicazione in tal senso della Comunità, si presume quando questo abbia cessato di fruire dei servizi della Società da almeno 3 anni.

Il prezzo del riacquisto è fissato in misura pari alla corrispondente quota di patrimonio netto come desumibile dall'ultimo bilancio approvato dalla Società alla data in cui il riacquisto stesso avviene; il versamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni da tale data.

ARTICOLO 6 – DICHIARAZIONE DEL VENDITORE

La sottoscrizione del presente Contratto e la sua esecuzione non comportano per la Provincia la violazione del suo statuto, né l'inadempimento di alcuna obbligazione contrattuale da esso assunto, né la violazione di una qualsiasi decisione, ordine o provvedimento giudiziario o arbitrale ad esso applicabile, né la violazione di provvedimenti normativi o amministrativi ad esso applicabili, né altra violazione tale da incidere sulla validità, efficacia ed esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 7 – EFFETTI DELLA CESSIONE

Gli effetti della cessione vengono riferiti alla data _____.

ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana. In ogni caso, per qualunque controversia relativa al presente contratto, sarà competente il Foro di Trento, in via esclusiva.

ARTICOLO 9 – SPESE DELLA CESSIONE

Eventuali oneri connessi alla conclusione del presente contratto sono a carico della Comunità.

Trento, _____ 2016

Per la Provincia Autonoma di Trento

Per la Comunità delle Regole
di Spinale e Manez
